

previsti dalla Costituzione, e ribaditi dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

C) L'art. 45 del Testo Unico (D.Lgs. 26/3/2001, n.151).

Quanto sin qui esposto consente di vedere in una luce diversa l'art.45 in questione e il suo parlare di *primo anno di vita*, anche a proposito del bambino adottivo.

Certo si può sospettare una norma del genere di incostituzionalità, visto che l'istituto dei permessi giornalieri resterebbe l'unico in cui l'estensione ai genitori adottivi si accompagna ad un limite temporale computato a decorrere dalla nascita invece che dalla ingresso nella famiglia adottiva. Ma, a ben vedere, il presupposto di tale ragionamento è che si intenda *vita* come contrapposta a *ingresso in famiglia*, e che con *vita* si intenda esclusivamente *vita biologica*. Una tale corrispondenza, che sembra largamente fondata sul senso comune, non è però fondata dal punto di vista del diritto, e, in particolare, alla luce di quella evoluzione su delineata, che ha visto una progressiva *debiologizzazione* delle relazioni parentali e una valorizzazione della componente affettiva e relazionale.

Si può quindi dire che all'interno delle relazioni di filiazione l'idea di *vita in senso non necessariamente biologico* sia quella che può consentire, sul piano sistematico, una interpretazione che non generi discriminazioni tra nati in famiglia biologica e nati in famiglia adottiva, e, tra i figli adottivi, tra quelli affidati immediatamente dopo la nascita e quelli adottati in età più avanzata.

Certo è vero che, ogni qual volta si è dovuto stabilire un termine da cui decorre un congedo, tale termine è sempre stato indicato con *l'ingresso* nel nucleo familiare del bambino adottato: si pensi ad esempio all'art. 3, 5° comma L. 53/2000 nel quale si stabilisce che l'esercizio del diritto all'astensione facoltativa può essere esercitato entro tre anni "*dall'ingresso del minore nel nucleo familiare*". Ed è vero che lo stesso criterio è stato adottato dalla L. 9.12.1977 n. 903, art. 6, nel quale si stabilisce che la madre può usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro "*durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia*". Così come, sempre in materia di astensione obbligatoria, in caso di adozione internazionale, il rientro in Italia (secondo le risultanze contenute nel certificato dell'Ente autorizzato cui si è rivolta la coppia - L. 476/1998) si configura come il "*giorno del parto*".